

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT-CATTIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1976

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 866, relativo alla durata dell'incarico di ispettore dei costi presso il Comitato interministeriale dei prezzi

ONOREVOLI SENATORI. — In attesa della presentazione di un disegno di legge che attui il riordinamento e la ristrutturazione organica del Comitato interministeriale dei prezzi, fu presentato alla Camera dei deputati in data 28 settembre 1976 il disegno di legge n. 461, recante norme relative al personale da adibire alla segreteria del Comitato interministeriale prezzi ed alle segreterie dei Comitati provinciali prezzi.

Iniziato l'iter legislativo, il predetto disegno di legge ha ottenuto in data 27 ottobre 1976 il parere favorevole, in sede consultiva, dalla XII Commissione permanente industria ed in data 2 dicembre 1976 quello, pure favorevole, ma con raccomandazioni, della V Commissione permanente bilancio.

Pervenuto il predetto disegno di legge alla I Commissione permanente affari costituzionali, esso ha incontrato ostacoli che ne ritardano la definizione.

Il disegno di legge n. 461 prevede, tra l'altro, una sistemazione più stabile per gli ispettori dei costi nominati ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, con la procedura prevista dall'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo modificato dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Poichè la previsione normativa dell'articolo 380 non consente di prorogare oltre due volte l'incarico conferito ai predetti

ispettori dei costi, ne consegue che al 31 dicembre 1976, n. 10 unità di tale personale avrebbero dovuto essere allontanate dall'ufficio, con grave ed irreparabile danno per il funzionamento dei servizi.

Al fine di evitare le conseguenze di tale allontanamento, è stato adottato l'allegato decreto-legge che prevede una proroga, limitata ad un solo anno, dell'incarico conferito a quegli ispettori dei costi che alla data del 31 dicembre 1976 avranno completato il periodo massimo previsto dalle vigenti norme.

Una siffatta proroga consentirà alla segreteria generale del Comitato interministeriale prezzi di non privarsi di elementi ben preparati ed ormai molto esperti nell'analisi dei costi, e, d'altra parte, costituirà un congruo termine entro il quale il legislatore potrà provvedere a ristrutturare in via definitiva la materia dei prezzi ed a dettare norme per il riordinamento del Comitato interministeriale dei prezzi.

Il decreto-legge viene ora sottoposto all'esame delle Camere, ai fini della sua conversione in legge.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 866, relativo alla durata dell'incarico di ispettore dei costi presso il Comitato interministeriale dei prezzi.

*Decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 866, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 348 del 31 dicembre 1976.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare il periodo di scadenza dall'incarico svolto dagli ispettori dei costi al fine di assicurare il funzionamento del Comitato interministeriale prezzi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

DECRETA:

### Art. 1.

In attesa della legge di riordinamento e ristrutturazione del Comitato interministeriale dei prezzi, gli ispettori incaricati ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, alla scadenza del periodo massimo previsto dall'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, possono essere confermati nell'incarico per un ulteriore anno.

La disposizione di cui al precedente comma si applica esclusivamente nei confronti degli ispettori che, alla data del 31 dicembre 1976, hanno completato il periodo massimo previsto dalle vigenti norme.

### Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO